



COMUNE DI VICO NEL LAZIO

FROSINONE

Tel. 0775/41151
Fax 0775/418932

C.C.P. 11970035
P.iva 00303690606

Via Vittorio Emanuele n° 1

ORDINANZA N° 19 DEL 03.06.2023 PROT. N. 3368

OGGETTO: Divieto di sosta eccetto veicoli comunali e autorizzati nell'area di Piazzale San Giorgio innanzi all'Edificio del Centro Socio Culturale in cui sono ubicali i locali deposito e garage comunali.

IL SINDACO

VISTO il Nuovo Codice della Strada, ed in particolare l'art. 5, comma 3, secondo il quale, per la regolamentazione della circolazione stradale, gli enti proprietari provvedono con ordinanze motivate emesse dagli organi competenti secondo e nei limiti previsti dai successivi art. 6 e 7;

VISTO l'art. 7, comma 1 C.d.S. (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), secondo il quale, all'interno dei centri abitati, le ordinanze sono adottate con ordinanza del Sindaco;

VISTO l'art. 2, comma 7, secondo il quale le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali sono sempre comunali quando sono situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lett. b), e dell'art. 7, comma 1, lett. a) C.d.S., secondo cui, i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

RILEVATO che in Piazzale San Giorgio è ubicato l'edificio del Centro Socio Culturale e che sono posti nello stesso immobile i locali deposito e garage utilizzati dall'Ente, con necessità per ragioni di servizio di poter liberamente accedere in qualsiasi ora del giorno.

DATO ATTO della necessità di istituire nella suddetta area che verrà delimitata con segnali verticali ed orizzontali il divieto di sosta per tutti i veicoli ad esclusione di quelli autorizzati e di proprietà comunale.

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che sussiste urgenza all'adozione del provvedimento.

ORDINA

ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, l'istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli ad esclusione di quelli autorizzati e di proprietà comunale nell'area antistante l'edificio del Centro Socio Culturale in Piazzale San Giorgio dove sono posti i locali deposito e garage utilizzati dall'Ente.

E' abrogato ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro giorni 120 dallo stesso termine. Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contro le ordinanze che dispongono della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La Polizia Locale e gli altri di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

Le violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/00 come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii e con le modalità previste dalla Legge 689/1981 ove non costituisca reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia:

- resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
- al Comando Stazione Carabinieri di Vico nel Lazio; al Comando di Polizia Locale del Comune di Vico nel Lazio.



Il Sindaco
Cav. Claudio Guerriero